

**ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA FEDERCACCIA
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**Art. 22
Sezioni comunali**

- 22.1 Le Sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci.
- 22.2 Ove particolari situazioni locali lo richiedano possono essere costituite dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni comunali.
- 22.3 E' in facoltà dei soci di due o più comuni confinanti di deliberare, in separate assemblee, la costituzione di un'unica Sezione con il nome dei vari comuni.
Tale delibera può essere assunta previo consenso del Consiglio direttivo provinciale.
- 22.4 Le Sezioni comunali svolgono, nel proprio territorio, i compiti loro assegnati da leggi e relativi regolamenti, dalle decisioni assunte dagli Organi provinciali e regionali della Federcaccia Lombarda e collaborano fra loro per il raggiungimento dei fini associativi.
- 22.5 In particolare le Sezioni comunali provvedono:
- a) in collaborazione fra loro e con la Sezione provinciale, alla educazione venatoria degli associati;
 - b) alla promozione di iniziative, in seno agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini, volte alla tutela dell'ambiente e all'incremento del patrimonio faunistico e al mantenimento degli equilibri biologici fra le varie specie di fauna selvatica;
 - c) alla prevenzione e repressione del bracconaggio;
 - d) alla tenuta dell'elenco annuale dei soci;
 - e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti;
 - f) a collaborare con gli Organi dell'associazione per iniziative di carattere provinciale e regionale;
 - g) alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, sportivo ed ecologico;
 - h) allo sviluppo ed al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli e gruppi costituitisi per finalità analoghe o affini a quelle del mondo venatorio;
 - i) all'organizzazione di gruppi di difesa ambientale e di protezione civile, in particolare con funzioni antincendio e vigilanza sulle acque interne.

**Art. 23
Organi**

- 23.1 Sono Organi della Sezione comunale:
- a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio direttivo;
 - d) il Segretario Tesoriere;
 - e) il Collegio dei Revisori (nelle Sezioni aventi 100 o più soci e in tutti i casi ove deliberato dall'Assemblea);
 - f) la Giunta Esecutiva (ove l'Assemblea ritenga opportuno istituirla).
- 23.2 Tutte le cariche sociali durano fino all'esaurimento dei cinque anni e sono onorifiche. La Sezione non può conferire ai titolari di dette cariche ruoli retribuiti, né contrarre con essi rapporti di lavoro subordinato o autonomo.
La qualifica di membro del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

**Art. 24
Assemblee comunali**

- 24.1 Le Assemblee comunali sono formate dai soci delle Sezioni comunali;
- 24.2 L'Assemblea è l'organo sovrano della Sezione che provvede:
- alla elezione dei componenti il Consiglio nel numero stabilito dal Consiglio direttivo che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea elettorale e del Collegio dei Revisori, ove previsto;
 - a stabilire gli indirizzi generali di gestione dell'attività sociale;

- alla approvazione del Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo;
- alle delibere sullo scioglimento, la fusione, incorporazione e cambio della denominazione sociale.

24.3 L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno dal Consiglio direttivo entro il 28 febbraio, per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e ratificare la misura della quota sociale deliberata dal Consiglio direttivo. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porsi all'ordine del giorno da almeno un terzo dei soci della Sezione.

Le Assemblee sono convocate mediante preavviso di almeno 10 giorni. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso, per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale.

L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. I soci hanno diritto, nelle 24 ore immediatamente precedenti l'Assemblea, di prendere visione, nel luogo e ora indicati nell'avviso di convocazione, di tutti gli atti e documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è fissata in prima e seconda convocazione.

Fra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora.

In prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo dei soci della Sezione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente della Sezione, constatata la validità della costituzione della Assemblea, invita la stessa a nominare il Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti.

24.4 I partecipanti alle Assemblee comunali votano personalmente. Non è ammessa la delega.

Art. 25 Elezione alle cariche sociali

25.1 Il Consiglio provvede all'indizione delle elezioni nominando una Commissione elettorale di tre membri che espleta le funzioni di verifica poteri, di ammissibilità delle liste o delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni elettorali, di risoluzione di eventuali controversie e di proclamazione dei risultati.

25.2 I componenti della Commissione elettorale non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui hanno svolto tale funzione.

25.3 Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di soci fissato dal Consiglio direttivo nella seduta che indice le elezioni. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera federale in vigore.

Le liste dovranno pervenire alla Sezione almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni.

25.4 E' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

25.5 Le elezioni avvengono mediante votazione segreta espressa su liste le quali debbono contenere un numero di candidati pari al numero dei seggi da attribuire.

E' ammessa da parte dell'elettore la cancellazione dalla lista di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi, purchè corrispondenti a soci della Sezione che siano eleggibili ai sensi dell'art. 26.

Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti. E' comunque ammesso il voto di lista.

Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.

Se, nei termini e modi previsti dal presente Statuto non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco distribuite dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

25.6 Le candidature al Collegio dei Revisori possono essere presentate anche nel corso dell'Assemblea da almeno due soci.

Avverso la decisione della Commissione elettorale sulle contestazioni sorte in sede di verifica poteri o su qualunque altra contestazione sulla regolarità delle votazioni, ivi compreso l'esito delle stesse, è consentito reclamo motivato alla Sezione provinciale della Federcaccia. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione scritta e succintamente motivato prima della chiusura dell'Assemblea e deve essere presentato entro 3 giorni dall'Assemblea medesima. La Sezione provinciale delibera in merito al reclamo, sentite le parti, entro 15 giorni dal

ricevimento.

Art. 26
Requisiti per l'elezione alle cariche sociali

- 26.1 Per essere eletti alle cariche sociali i soci, in possesso della tessera federale a fini venatori, devono:
- a) non aver riportato condanne definitive per reati dolosi che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di ricoprire cariche pubbliche, se non intervenuto provvedimento di estinzione del reato o delle sanzioni penali per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia;
 - b) non essere stati sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della Federcaccia e di associazioni ad essa affiliate, che abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori a due anni.
 - c) non avere rapporti di lavoro subordinato ovvero rapporti professionali o commerciali continuativi con la Federazione .

Art. 27
Il Presidente

- 27.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, presiede il Consiglio direttivo e lo convoca. Firma unitamente al Segretario Tesoriere i documenti di spesa. Attua le delibere del Consiglio direttivo e adotta in caso di urgenza i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio direttivo (o della Giunta Esecutiva) nella prima riunione utile.
- 27.2 Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.
- 27.3 In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio direttivo provvede alla immediata elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente.
- 27.4 L'Assemblea può eleggere per acclamazione a Presidente onorario chi abbia acquisito rilevanti benemerienze nello sport della caccia e nella attuazione dei fini istituzionali della Federazione.
- 27.5 Il Presidente onorario partecipa a titolo consultivo alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 28
il Consiglio Direttivo

- 28.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 membri eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 25.
- 28.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino all'esaurimento dei cinque anni e sono rieleggibili.
- 28.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto fra i suoi componenti il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario Tesoriere.
- 28.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei membri più il Presidente. La convocazione deve essere effettuata con mezzi idonei e almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo motivi di eccezionale urgenza e salvo l'ipotesi di presenza totale.
- 28.5 Il Consiglio direttivo si riunisce inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 28.6 Qualora il Presidente non provveda a convocare il Consiglio entro 15 giorni dalla richiesta, la convocazione può essere effettuata direttamente dai Consiglieri richiedenti di cui al comma precedente.
- 28.7 Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.
- 28.8 In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 28.9 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra al loro posto il primo dei non eletti nell'Assemblea.
- 28.10 In caso contrario si procede alla relativa elezione alla prima assemblea utile.
- 28.11 In caso di decadenza, dimissioni o impedimento definitivo di consiglieri che rappresentino almeno la metà del Consiglio, l'intero Consiglio decade, e il Presidente e il Segretario Tesoriere restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva, da tenersi entro 30 giorni dalla avvenuta decadenza.

28.12 In caso di inerzia, la Sezione provinciale provvede ai sensi del successivo articolo 34.

Art. 29
Compiti del Consiglio Direttivo

- 29.1 Il Consiglio direttivo è l'organo di direzione e gestione della Sezione.
- 29.2 Esso provvede, in conformità agli indirizzi approvati dall'Assemblea, alla conduzione della Sezione e alla realizzazione dei fini sociali.
- 29.3 E' competente su qualsiasi materia che il presente Statuto non riservi ad altro organo.

Art. 30
Giunta Esecutiva

- 30.1 La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Segretario Tesoriere e da altri membri del Consiglio eletti nel proprio ambito.
- 30.2 La Giunta Esecutiva delibera in merito a tutte le materie che ad essa siano delegate dal Consiglio direttivo.

Art. 31
Il segretario tesoriere

- 31.1 Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente articolo 28 comma 3.
- 31.2 Il Segretario Tesoriere cura e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo e finanziario, firma congiuntamente al Presidente gli impegni di spesa, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da deliberarsi dal Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea ed è responsabile della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Art. 32
Il Collegio dei Revisori delle Sezioni comunali

- 32.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e un supplente eletti dall'Assemblea.
- 32.2 Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
- 32.3 Il Collegio dei Revisori controlla la gestione finanziaria e contabile della Sezione, la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. Formula inoltre la relazione sui progetti di bilancio preventivo e conto consuntivo.
- 32.4 Il Presidente del Collegio è invitato a presenziare, anche tramite altro revisore delegato, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 32.5 Il revisore supplente partecipa alle riunioni del Collegio ogni qualvolta i revisori effettivi siano assenti. I revisori decadono in caso di decadenza o dimissioni del Consiglio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Art. 33
Commissari Straordinari

- 33.1 In caso di irregolarità gravi nella gestione della Sezione o di manifesto mancato funzionamento, su istanza di soci o di componenti il Consiglio direttivo, la Sezione provinciale può, esperite le opportune indagini, nominare un Commissario Straordinario. Qualora la Sezione provinciale non provveda, l'Assemblea Regionale potrà procedere in sostituzione.
- 33.2 La nomina del Commissario è immediatamente esecutiva.
- 33.3 Il Commissario straordinario provvede alla gestione ordinaria, pone in essere tutti gli atti necessari per la rimozione delle eventuali irregolarità e convoca l'Assemblea della Sezione per l'elezione dei nuovi organi entro tre mesi dalla nomina.
- 33.4 Contro il provvedimento di nomina del Commissario è ammesso ricorso al Consiglio Regionale nel termine di giorni 10 dalla comunicazione.
- 33.5 Il Commissario straordinario non ha diritto di voto.

Art. 34
Scritture contabili

- 34.1 La sezione comunale conserva e cura i seguenti libri:

- a) l'elenco dei soci;
- b) raccolta delle delibere del Consiglio direttivo e relativi verbali;
- c) raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori (ove esistente);
- d) libri e scritture contabili previste dalla vigente legislazione.

Art. 35
Patrimonio ed entrate

35.1 Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dal fondo costituito dalle quote di adesione degli associati e da ogni loro eventuale contributo, nonché da ogni altra entrata che pervenga alla Sezione per il raggiungimento dei fini sociali;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà della Sezione secondo le risultanze del libro degli inventari.

35.2 L'eventuale gestione di attività commerciali, anche di carattere ricreativo continuativo, deve essere oggetto di scritture e bilanci separati dalla gestione della Sezione. Ove tale attività sia affidata a terzi, gli eventuali utili e oneri della gestione fanno capo esclusivamente ai terzi affidatari della gestione e non incidono sul fondo comune della Sezione, né possono ad alcun titolo comportare obbligazioni o responsabilità di quest'ultima.

35.3 In caso di scioglimento della Sezione, il relativo patrimonio viene devoluto alla Sezione provinciale per essere destinato ai fini istituzionali della Federazione, prioritariamente nell'ambito locale.

35.4 Quando presso una sezione o una sottosezione si costituisce un circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della sezione o sottosezione alla quale è aggregato.

Art. 36
Sottosezioni comunali

36.1 L'Assemblea può autorizzare, su proposta del Consiglio direttivo o su richiesta dei soci interessati, la costituzione di sottosezioni per la migliore realizzazione dei fini statutari in funzione di particolari esigenze o condizioni locali.

36.2 La sottosezione è alle dirette dipendenze della Sezione ed opera secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza di quest'ultima. Essa è diretta un Consiglio direttivo composto da non meno di tre membri eletti fra i soci della sottosezione medesima.

36.3 Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della sottosezione.

36.4 Il Collegio dei Revisori della Sezione esplica le funzioni di sua competenza anche nei confronti della sottosezione.

36.5 I soci della sottosezione partecipano con diritto di voto alla Assemblea della Sezione.

36.6 La sottosezione ha autonomia organizzativa, contabile e di gestione sotto la vigilanza della Sezione comunale.

36.7 La Sezione può determinare annualmente la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della sottosezione.

37.8 Si applicano alle sottosezioni, in quanto compatibili, tutte le norme dettate per il funzionamento della Sezione comunale.

Art. 37
Norma transitoria

37.1 Nelle more dell'applicazione delle norme del presente statuto valgono le norme dello statuto precedente.